



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI



LA RIFORMA DELLE PROFESSIONI : COSA CAMBIA NELL'OBBLIGAZIONE PROFESSIONALE

BRESCIA 17 giugno 2016



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

CODICE DEONTOLOGICO RAPPORTI CON IL CLIENTE

- Deve fornire al cliente ogni dettaglio riguardo all'attività da svolgere ed ai relativi compensi, nonché ogni altra informazione inerente all'incarico a garanzia della trasparenza contrattuale
- Anteporre gli interessi del cliente a quelli personali
- Non deve assumere, durante l'esecuzione dell'incarico, interessi personali o cointeressenze di natura economico-professionale
- Non deve proseguire l'incarico se subentrano circostanze o vincoli che possano influenzare la sua libertà di giudizio o condizionare il suo operato
- Doveri di informare il cliente



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

RESPONSABILITA' IN GENERALE

Responsabilità deriva dal latino *“respondeo”*, cioè *“rispondo”*, e *“responsabile”* è colui che risponde delle conseguenze derivanti da un evento o da un proprio comportamento. La responsabilità implica anche la risposta dell'ordinamento alla violazione di una norma civile o penale



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

RESPONSABILITA' CIVILE

(per distinguerla da quella penale)

Definizione: ciò che deriva dalla violazione di una norma di diritto civile ovvero dalla commissione di un illecito civile e che ha come conseguenza il risarcimento del danno causato e che **OBBLIGA** il soggetto che ha causato il fatto lesivo a risarcire il danno

Per responsabilità civile si intende:

sia quella di origine **CONTRATTUALE** che **EXTRACONTRATTUALE**

Nota: la responsabilità **penale** deriva da reato e ha come conseguenza una sanzione penale; inoltre è sempre personale.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

RESPONSABILITA' CONTRATTUALE

SORGE PER MANCATA O INESATTA ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE DOVUTA:
SANZIONA L'INADEMPIMENTO DELLA OBBLIGAZIONE QUALE DOVERE SPECIFICO
VERSO UN DETERMINATO SOGGETTO (NS. CASO CLIENTE)

Secondo i principi generali **la responsabilità contrattuale è disciplinata dagli Artt.**

1176 e 1218 C.C.



- **Art. 1218 C.C. - Responsabilità del debitore**

“Il debitore che non esegue scrupolosamente e attentamente la prestazione dovuta è tenuto a risarcire il danno causato, a meno che possa provare che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”

- **Art. 1176 C.C. - Diligenza nell'adempimento**

Nell'adempiere l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

LA RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALE

LA RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALE (ANCHE DETTA AQUILIANA) DERIVA DALLA VIOLAZIONE DI NORME DI CONDOTTA DI VITA SOCIALE E CHE IMPONGONO DOVERI DI RISPETTO DI DIRITTI ALTRUI O DI INTERESSI LEGITTIMI (DIFFERENZA DIRITTO SOGGETTIVO/INTERESSE LEGITTIMO)

Fonte: Art. 2043 C.C. ove è affermato che:

“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

LA RESPONSABILITA' EXTRA CONTRATTUALE

Non presuppone alcun rapporto di tipo obbligatorio, sia esso negoziale o legale, tra danneggiato e danneggiante. Secondo la definizione giuridica, deve considerarsi **danno ingiusto** quello prodotto *"non iure"*, ovvero con comportamento non giustificato dall'ordinamento, e *"contra ius"*, ossia a lesione di un interesse giuridicamente apprezzabile e perciò tutelato dall'ordinamento. Ogni tipologia di comportamento, sia esso attivo o passivo (omissivo) può, se vi è la sussistenza di un nesso di causalità, provocare un danno ingiusto; un'azione (o un'omissione) può definirsi causa di un danno ingiusto quando costituisce condizione senza la quale il danno non si sarebbe verificato (*"condicio sine qua non"*)



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

IL PROFESSIONISTA

Chi è il professionista? *è colui che esegue un'attività di particolare pregio intellettuale, che trova il suo elemento qualificativo nella prestazione puramente creativa, a significare la peculiarità che si ravvisa nell'apporto offerto dall'intelligenza e cultura del professionista stesso (Cattaneo)*

Il Professionista è quel soggetto che svolge un **lavoro autonomo** dispiegando **l'intelletto e l'autonomia operativa**, deve essere **iscritto a un albo professionale**

Problematiche:

- **Attività sempre più sofisticata;**
- **Necessità di aggiornamento continuo;**
- **Cliente medio sempre più esigente e preparato;**
- **Codice Civile tutela molto il cliente: Art. 2237 (Recesso)**
- **Normativa complessa da interpretare;**
- **Rapporti con la PA : Regolamenti poco chiari;**
- **Tutele indispensabili: Contratto d'incarico, Polizza assicurativa**



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

CODICE CIVILE

Art. 2229 (*Esercizio delle professioni intellettuali*)

Art. 2230 (*Prestazione d'opera intellettuale*)

Art. 2231 (*Mancaza di iscrizione*)

Art. 2232 (*Esecuzione dell'opera*)

Art. 2233 (*Compenso*)

Art. 2236 (*Responsabilità del Prestatore d'opera*)

Art. 2237 (*Recesso*)



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

Art. 2229 C.C. (*Esercizio delle professioni intellettuali*)

1. La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'**iscrizione in appositi albi** o elenchi
2. L'**accertamento dei requisiti** per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il **potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni professionali sotto la vigilanza dello Stato**, salvo che la legge disponga diversamente
3. Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto all'esercizio della professione è ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali

Art. 2230 C.C. (*Prestazione d'opera intellettuale*)

1. Il contratto che ha per oggetto una prestazione di opera intellettuale è regolato dalle norme seguenti e, in quanto compatibili con queste e con la natura del rapporto, dalle disposizioni del capo precedente
2. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali

Art. 2231 C.C. (*Mancanza di iscrizione*)

1. Quando l'esercizio di un'attività professionale è condizionato all'iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non dà azione per il pagamento della retribuzione
2. La cancellazione dall'albo o elenco risolve il contratto in corso, salvo il diritto del prestatore d'opera al rimborso delle spese incontrate e a un compenso adeguato all'utilità del lavoro compiuto



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

Art. 2232 C.C. (*Esecuzione dell'opera*)

1. Il prestatore d'opera deve **eseguire personalmente l'incarico** assunto. **Può** tuttavia **valersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari**, se la collaborazione di altri è consentita dal contratto o dagli usi e non è incompatibile con l'oggetto della prestazione

Art. 2233 C.C. (*Compenso*)

1. Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene

2. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione

3. Sono nulli [c.c. 1418], se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

Art. 2236 C.C. (*Responsabilità del Prestatore d'opera*)

1. Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa grave

Art. 2237 C.C. (*Recesso*)

1. Il cliente può recedere dal contratto, rimborsando al prestatore d'opera le spese sostenute e pagando il compenso per l'opera svolta
2. Il prestatore d'opera può recedere dal contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese fatte e al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato al cliente
3. Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio al cliente. Solo per giusta causa senza recare pregiudizio al cliente. Il cliente può recedere pagando la prestazione fino allora eseguita

LE OBBLIGAZIONI

Art. 1173 C.C. (*Fonti delle Obbligazioni*)

Le obbligazioni derivano da [contratto](#), da [fatto illecito](#), o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle in conformità dell'[ordinamento giuridico](#)

Art. 1176 C.C. (*Diligenza nell'adempimento*)

Nell'adempire l'obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia.

Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata



LE OBBLIGAZIONI

Il professionista è tenuto nei confronti del proprio cliente all'esatto adempimento dell'obbligazione contrattualmente assunta, come enuncia l'art. 2230 c.c. E si tratta di un'obbligazione particolare per la quale l'art. 1176 c.c. pone la regola della **diligenza qualificata**; (Art. 1176 C.C. comma1, infatti, nell'adempimento delle obbligazioni il debitore *«deve usare la diligenza del buon padre di famiglia»*, nel comma 2 si dice che nelle obbligazioni *«inerenti all'esercizio di un'attività professionale , la diligenza deve valutarsi con riguardo alla natura dell'attività esercitata»*).

Il dovere di attenzione si rapporta sempre con quello «medio» della categoria di appartenenza, dovendosi intendere tale diligenza come buona, sebbene non eccezionale, ossia come **diligenza qualificata**.



LE OBBLIGAZIONI

Le obbligazioni si dovrebbero dividere in due categorie:

- **di mezzi:** il debitore sarebbe tenuto soltanto a dispiegare il proprio impegno, ossia la propria diligenza, senza essere obbligato a garantire al debitore il raggiungimento di un certo «risultato» (ES: *Richiesta di aiuti PSR con graduatoria – Vedi anche altre professioni come quella di medico o avvocato*)
- **di risultato:** il debitore sarebbe obbligato nei confronti del creditore proprio ad un risultato, ossia fino alla soglia dell'impossibilità sopravvenuta derivante da causa a lui non imputabile, secondo la regola di cui all'art. 1218 C.C. (es: *progettazione di un fabbricato rurale – altre professioni: ingegnere*)

Le obbligazioni del professionista intellettuale costituiscono, in generale, un tipico esempio di obbligazioni di mezzi, ma dipende anche dalla tipologia e dalla natura dell'incarico



RESPONSABILITA' PRECONTRATTUALE

Art. 1337 C.C.

Le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, devono comportarsi secondo buona fede

Art. 1338 C.C.

La parte che, conoscendo o dovendo conoscere l' esistenza di una causa d'invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all' altra parte è tenuta a risarcire il danno da questa risentito per avere confidato, senza sua colpa, nella validità del contratto

Circa la **natura** della figura in esame, la giurisprudenza prevalente è da lungo tempo orientata nel senso di ritenere che essa configuri un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale ex articolo 2043 c.c., dal momento che la violazione del dovere di buona fede nelle trattative, corrispondente a quel particolare interesse alla vita di relazione rappresentato dall'interesse alla libertà negoziale, è riconducibile alla lesione del dovere generale del *neminem laedere*



CONNESSIONI E VINCOLI TRA RESPONSABILITÀ CONTRATTUALE ED EXTRACONTRATTUALE

Sentenza della Cassazione Civile del 19 gennaio 1977 n. 261

“La responsabilità contrattuale e quella extracontrattuale possono concorrere allorché un unico comportamento risalente al medesimo autore, e quindi un evento dannoso unico nella sua genesi soggettiva, appaia di per sé lesivo non solo di specifici diritti derivanti al contraente dalle clausole contrattuali, ma anche dei diritti assoluti che alla persona offesa spettano di non subire pregiudizi all’onore, alla propria incolumità personale e alla proprietà di cui è titolare.”

DIFFERENZE

Responsabilità CONTRATTUALE

Responsabilità CONTRATTUALE

Art. 1223 C.C. (*Risarcimento del danno*)

Il [risarcimento del danno](#) per l'[inadempimento](#) [2057] o per il [ritardo](#) deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta.

L'onere della prova è invertito, ossia in ogni caso di inadempimento il legislatore presume la colpa del debitore (convenuto) esonerando l'attore dal relativo onere probatorio. E' il debitore che ha l'onere maggiore in quanto deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per adempiere e che l'impossibilità non dipende da lui. Il creditore basta che provi l'inadempimento contrattuale.

Il danno risarcibile è quello patrimoniale: danno emergente (perdita subita); lucro cessante (mancato guadagno).



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

DIFFERENZE

Responsabilità EXTRACONTRATTUALE

Responsabilità EXTRACONTRATTUALE

L' onere della prova è invece a carico del danneggiato (attore-creditore) la dimostrazione del danno subito in tutti i suoi elementi, incluso l'atteggiamento soggettivo dell'autore (la colpa o il dolo).



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

OBBLIGAZIONE DI MEZZI

O

OBBLIGAZIONE DI RISULTATO

?



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

OBBLIGAZIONE DI MEZZI

(soddisfazione dell'interesse strumentale)

Il debitore (professionista) si impegna a svolgere un' attività diligente in vista di un risultato utile per il creditore dell'obbligazione (cliente).

In caso di contenzioso l'onere della prova dell'inadempimento viene posto a carico del creditore (elemento soggettivo).



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

OBBLIGAZIONE DI RISULTATO

(soddisfazione dell'interesse finale)

Il debitore (professionista) deve raggiungere un risultato utile per il creditore dell'obbligazione (cliente).

In caso di contenzioso l'onere della prova dell'adempimento viene posto a carico del debitore.

Essendo la mancanza di risultato utile un elemento oggettivo deve essere dimostrata la sopravvenuta impossibilità di raggiungimento dell'obiettivo per cause non imputabili al professionista.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

CODICE CIVILE

Art. 1218 C.C. (*Responsabilità del debitore*)

Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta [[1176](#), [1181](#)] è tenuto al [risarcimento del danno](#), se non prova che l'[inadempimento](#) o il ritardo è stato determinato da [impossibilità](#) della prestazione derivante da causa [a lui non imputabile](#)



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

La distinzione non ha alcuna base normativa

L' orientamento dei giudici va a sostituire sempre più alle istanze di tutela della posizione del professionista debitore quelle di tutela del cliente creditore



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

Sentenza della Cassazione Civile del 28 luglio 2005 n. 15781

Più garanzie per il cliente del progettista o direttore dei lavori. Le Sezioni Unite, componendo un contrasto di giurisprudenza, hanno infatti stabilito che le disposizioni di cui all'art. 2226 C.C. in tema di decadenza e prescrizione dell'azione di garanzia per vizi sono inapplicabili alla prestazione d'opera intellettuale, in particolare alla prestazione del professionista che abbia assunto l'obbligazione della redazione di un progetto di ingegneria o della direzione dei lavori ovvero dell'uno o dell'altro compito, cumulando nella propria persona i ruoli di progettista e direttore dei lavori.

Altre sentenze di contenuto simile:

- Sentenza della Cassazione Civile del 3 settembre 2008 n. 22129
- Sentenza della Cassazione Civile del 29 novembre 2004 n. 22487
- Sentenza della Cassazione Civile del 2 febbraio 2007 n. 2257
- Sentenza della Cassazione Civile del 21 marzo 1997 n. 2540



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

OBBLIGO DEL PREVENTIVO

Art. 9 DECRETO - LEGGE 24 gennaio 2012, n. 1

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività

Il compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste dall'ordinamento, al momento del conferimento dell'incarico professionale. Il professionista **deve rendere noto** al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e deve altresì indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale. In ogni caso la misura del compenso e' previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata all'importanza dell'opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

MISURA DEL COMPENSO

- Deve essere **resa nota** al cliente (**Art 9 DL 1/2012**)
- **Adeguate** all'importanza dell'opera (**Art. 2233 C.C.**)
- **Pattuita** (indicando per le singole prestazioni tutte le voci di costo comprensive di spese oneri e contributi) (**Art 9 DL 1/2012**)



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

PREVENTIVO DI MASSIMA = CONTRATTO

Deve evidenziare:

- Contenuto incarico
- Caratteristiche del lavoro
- Competenze necessarie
- Complessità
- Costo complessivo



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

SCHEMA DI PREVENTIVO DI MASSIMA

Approvato con delibera Conaf n. 215 nella seduta del 4 ottobre 2012

Il documento si compone di quattro parti:

- 1) schema di preventivo di massima e proposta di incarico professionale;
- 2) elenco delle prestazioni professionali (**All. A**);
- 3) scheda prestazionale (**All. B**);
- 4) elenco delle competenze professionali (**All. C**)



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

LIBRO IV Dei procedimenti di ingiunzione

Art. 633 C.C. (*Condizioni di ammissibilità*)

Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

- 1) se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
- 2) se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
- 3) se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

LIBRO IV Dei procedimenti di ingiunzione

Art. 636 C.C. (Parcella delle spese e prestazioni)

Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell' art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie. Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

DL 1 del 24 gennaio 2012 convertito con modificazioni nella Legge n. 27 del 24 marzo 2012 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 (Decreto liberalizzazioni)

- Limitazione ad un terzo del capitale nelle società di professionisti
- Abrogazione completa delle tariffe professionali
- Il Ministero della giustizia entro 120 giorni definirà i parametri per la liquidazione giudiziale delle parcelle professionali



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 20 Luglio 2012, 2. 140 cosiddetto DECRETO PARAMETRI

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale dei compensi per le professioni regolarmente vigilate dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell'Art. 9 del DL 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

L' organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso al professionista, in difetto di accordo tra le parti in ordine allo stesso compenso, applica i parametri indicati dal decreto



Art. 1 - Ambito di applicazione e regole generali

1. L'organo giurisdizionale che deve liquidare il compenso dei professionisti di cui ai capi che seguono applica, **in difetto di accordo tra le parti** in ordine allo stesso compenso, le disposizioni del presente decreto. L'organo giurisdizionale può sempre applicare analogicamente le disposizioni del presente decreto ai casi non espressamente regolati dallo stesso.
2. Nei compensi **non sono comprese le spese da rimborsare** secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario. Non sono altresì compresi oneri e contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari incaricati dal professionista sono ricompresi tra le spese dello stesso.
3. I compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, **incluse le attività accessorie alla stessa.**



4. **Nel caso di incarico collegiale** il compenso e' unico ma l'organo giurisdizionale **può aumentarlo fino al doppio**. Quando l'incarico professionale e' conferito a una società tra professionisti, si applica il compenso spettante a uno solo di essi anche per la stessa prestazione eseguita da più soci.

5. Per gli incarichi non conclusi, o prosecuzioni di precedenti incarichi, si tiene conto dell'opera effettivamente svolta.

6. **L'assenza di prova del preventivo di massima** di cui all'articolo 9, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, **costituisce elemento di valutazione negativa** da parte dell'organo giurisdizionale per la liquidazione del compenso.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI



Caratteristiche dei parametri DM 140/2012

Interessano:

- Avvocati
- Dottori commercialisti ed esperti contabili
- Notai
- [Professionisti area tecnica](#)



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

Caratteristiche dei parametri

Il compenso è stabilito in base a:

- a) Costo economico dell'opera: **V**
- b) Parametro base (correlato a V) : **P**
- c) Complessità della prestazione: **G**
- d) Specificità della prestazione : **Q**



Art. 35 - Costo economico dell'opera

1. Il costo economico dell'opera, parametro «V», è individuato tenendo conto del suo valore determinato, di regola, con riferimento al mercato, tenendo anche conto dell'eventuale preventivo, del consuntivo lordo nel caso di opere o lavori già eseguiti, ovvero, in mancanza, dei criteri individuati dalla tavola Z-1 allegata.
2. Il parametro base «P» e' determinato mediante l'espressione:

$$P=0,03+10/V^{0,4}$$

applicato al costo economico delle singole categorie componenti l'opera come individuato in base alla tavola Z-1 allegata.



Art. 36 – Complessità della prestazione

1. La complessità della prestazione, parametro «G», è compresa, di regola, tra un livello minimo, per la complessità ridotta, e un livello massimo, per la complessità elevata, secondo quanto indicato nella tavola Z-1 allegata.
2. In considerazione, altresì, della natura dell'opera, pregio della prestazione, dei risultati e dei vantaggi, anche non economici, conseguiti dal cliente, dell'eventuale urgenza della prestazione, **l'organo giurisdizionale puo' aumentare o diminuire il compenso di regola fino al 60 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.**



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore

CENTRO STUDI

Art. 37 - Specificazione delle prestazioni

Le prestazioni si articolano nelle seguenti fasi :

- a) definizione delle premesse, consulenza e studio di fattibilità;
- b) progettazione;
- c) direzione esecutiva;
- d) verifiche e collaudi.



Art. 37 - Specificazione delle prestazioni

Le prestazioni attengono alle seguenti categorie di opere, specificate nella tavola Z-1 :

- a) edilizia;
- b) strutture;
- c) impianti;
- d) viabilità ;
- e) idraulica;
- f) tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT);
- g) paesaggio, ambiente, naturalizzazione;
- h) agricoltura e foreste, sicurezza alimentare;
- i) territorio e urbanistica.



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

Art. 37- Specificazione delle prestazioni

Ad ogni singola prestazione effettuata, corrisponde un valore specifico del parametro «Q», distinto in base alle singole categorie componenti l'opera come indicato nella tavola Z-2 allegata



Coordinatore
CENTRO STUDI

TAVOLA Z-2 "PRESTAZIONI E PARAMETRI (Q) DI INCIDENZA"

FASI PRESTAZIONALI		DESCRIZIONE SINGOLE PRESTAZIONI		CATEGORIE						AGRICOLTURA, FORESTE, PAESAGGIO, AMBIENTE, NATURALIZZAZIONE SICUREZZA ALIMENTARE	TERRITORIO E URBANISTICA	
				EDILIZIA	STRUTTURE	IMPIANTI	VIABILITÀ	IDRAULICA	TIC			
DEFINIZIONE DELLE PREMESSE, CONSULENZA E STUDIO DI FATTIBILITÀ	a.i) DEFINIZIONE DELLE PREMESSE E FATTIBILITÀ'	QaI.01	Relazione illustrativa (art. 14, comma 1, d.P.R. 207/2010)	0,045	0,045	0,045	0,040	0,035	0,050	0,040		
		QaI.02	Relazione illustrativa, Elaborati progettuali e tecnico economici (art. 14, comma 2, d.P.R. 207/2010) ³	0,090	0,090	0,09	0,080	0,070	0,100	0,080		
		QaI.03	Supporto al RUP: accertamenti e verifiche preliminari	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	0,020	
	a.ii) STIME E VALUTAZIONI	QaII.01	Sintetiche	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,040	0,04	0,005	
		QaII.02	Particolareggiate	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,080	0,09	0,009	
		QaII.03	Analitiche	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,160	0,16	0,016	
	a.iii) RILIEVI STUDI ED ANALISI	QaIII.01	Rilievi, studi e classificazioni agronomiche, colturali, delle biomasse e delle attività produttive								0,02	0,0003
		QaIII.02	Rilievo botanico e analisi vegetazionali dei popolamenti erbacei ed arborei ed animali								0,015	,00025
		QaIII.03	Elaborazioni, analisi e valutazioni con modelli numerici, software dedicati, (incendi boschivi, diffusione inquinanti, idrologia ed idrogeologia, regimazione delle acque, idraulica, colate di fango e di detriti, esondazioni, aree di pericolo, stabilità dei pendii, filtrazioni, reti ecologiche e dinamiche ecologiche)								0,025	0,030
		QaIII.04	Controlli ed Analisi chimiche fisiche, biologiche, ogm e sensoriali								0,01	0,0001
		QaIII.05	Valutazioni della qualità di processo e di prodotto								0,05	0,001
	a.iv) CONSULENZE E CURATELE	QaIV.1	Consulenze e curatele aziendali								0,005	0,0001
		QaIV.2	Consulenze e pareri e studi nel settore dell'ecologia, della difesa ambientale e della natura, della difesa delle piante e dei loro prodotti, idrogeologia, nivologia e assestamento faunistica – atto fitoiatrico								0,006	0,0012
		QaIV.3	Relazioni tecniche e specialistiche								0,03	0,0015
		QaIV.4	Predisposizioni di fascicoli aziendali e di progetto finalizzati all'accesso ai contributi comunitari								0,15	
QaIV.5		Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di VAS - VIA -AIA								0,06	0,07	
QaIV.6		Predisposizione e curatela del fascicolo per il rilascio di autorizzazioni								0,04		
QaIV.7		Assistenza tecnica, economica, contrattuale e fiscale.								0,035		
QaIV.8		Consulenza aziendale, tecnica, fiscale, amministrativa e del lavoro.								0,040		
a.v) PIANI ECONOMICI	QaV.1	Piani economici, aziendali, business plan e di investimento								0,14	0,0015	
	QaV.2	Bilanci aziendali, inventari e studi di fattibilità tecnico economica								0,024		
	QaV.3	Amministrazione e gestione di aziende agricole, forestali, agro-industriali, zootecniche ed ambientali.								0,1		

³ Prestazione richiesta in caso di progetto posto a base di gara (art.14, comma 2, d.P.R. 207/2010).



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

Art. 39 - Determinazione del compenso

Il compenso per la prestazione professionale «CP» e' determinato, di regola, dal prodotto tra il valore dell'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessita' delle prestazioni e alle categorie dell'opera, il parametro «Q» corrispondente alla prestazione o alla somma delle prestazioni eseguite, e il parametro «P», secondo l'espressione che segue:

$$\mathbf{CP=V\times G\times Q\times P}$$



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

GARE PER OPERE PUBBLICHE Art. 9 DL 1/2012

(modificato da Art. 5 DL 22 giugno 2012 n. 83)

Ai fini della determinazione dei **corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici** dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, **si applicano i parametri** individuati con il decreto di cui al primo periodo, da emanarsi, per gli aspetti relativi alle disposizioni di cui al presente periodo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti; con il medesimo decreto sono altresì definite le classificazioni delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi. **I parametri individuati non possono condurre alla determinazione di un importo a base di gara superiore a quello derivante dall'applicazione delle tariffe professionali vigenti prima dell'entrata in vigore del presente decreto**



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 31 ottobre 2013, n. 143

Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria.

(GU Serie Generale n.298 del 20-12-2013)

Entrata in vigore del provvedimento: 21/12/2013



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

CARATTERISTICHE DM 143/2013 RISPETTO A DM 140/2012

- Mantiene modalità calcolo ($CP=V \times G \times Q \times P$)
- Ambito di applicazione (solo opere pubbliche)
- Professionisti tecnici (no avvocati e commercialisti)
- Prevede quantificazione spese accessorie
- Definizione di compensi orari a vacanza



Intervento del verde e opera per attività ricreative o sportive

- Importo lavori 150.000 €
- Tipologia di prestazione: PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ESEMPIO n. 2 – APPLICAZIONE PARAMETRI DM 140/2012

CATEGORIA				
DESTINAZIONE FUNZIONALE				
ID OPERA				
			G	Q
				€
IMPORTO LAVORI				150.000,00
PROGETTAZIONE ESECUTIVA				0,2
GRADO DI COMPLESSITA'			0,7	
APPLICAZIONE DEI PARAMETRI				
CP	V	P	G	Q
2.415,59	150.000,00	0,115028	0,7	0,2
				Incidenza % sul Valore dell'opera o della PLV
				1,610%



Intervento del verde e opera per attività ricreative o sportive

- Importo lavori 150.000 €
- Tipologia di prestazione: PROGETTAZIONE ESECUTIVA

ESEMPIO n. 2 – APPLICAZIONE DM 232/91

CATEGORIA				0		
DESTINAZIONE FUNZIONALE				0		
RIF TARIFFA	TABQ					
IMPORTO LAVORI				PZ%	P%	V
PROGETTAZIONE ESECUTIVA						150.000,00
GRADO DI COMPLESSITA'					1,645%	
				120%		
CP	V	%	%			
2.960,34	150.000,00	1,645%	120%			
P%	X1	X2	X1	I	I1	I2
	1,72%	1,47%	1,72%	150.000,00	103.291,38	258.228,45
		-0,25%		46708,62		154937,07
1,645%	1,72%		-116,7716		-0,000753671	

- I IMPORTO DI PROGETTO
- I1 IMPORTO IMMEDIATAMENTE INFERIORE
- I2 IMPORTO IMMEDIADAMENTE SUPERIORE
- X PERCENTUALE INCOGNITA
- X1 PERCENTUALE RELATIVA ALL'IMPORTO IMMEDIATAMENTE INFERIORE
- X2 PERCENTUALE RELATIVA ALL'IMPORTO IMMEDIATAMENTE SUPERIORE



ESEMPIO 2 - PROSPETTO DI RAFFRONTO

TIPO	ID. Opera	IMPORTO	FASI PRESTAZIONALI	DM 232/91	PARAMETRI	DIFFERENZA
ESEMPIO 2 Interventi del verde e opere per attività ricreativa o sportiva	P.02	€ 150.000,00	progettazione preliminare	€ 2.466,95	€ 1.872,09	-24,11%
			progettazione definitiva	€ 2.960,34	€ 3.502,61	18,32%
			progettazione esecutiva	€ 2.960,34	€ 2.415,59	-18,40%
			coordinamento in progettazione	€ 986,78	€ 120,78	-87,76%
			direzione lavori	€ 1.378,35	€ 2.657,15	92,78%
			misure e contabilità - rendicontazione e liquidazione	€ 986,78	€ 966,24	-2,08%
			coordinamento in esecuzione	€ 740,08	€ 483,12	-34,72%
			totale	€ 12.479,62	€ 12.017,58	-3,70%
INCIDENZA COMPLESSIVA SULL'OPERA				8%	8%	



CONSIGLIO
DELL'ORDINE NAZIONALE
DEI DOTTORI AGRONOMI
E DEI DOTTORI FORESTALI



GIANCARLO QUAGLIA

Coordinatore
CENTRO STUDI

Grazie dell' attenzione